

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4644

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(BERLUSCONI)

E DAL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
(ALEMANNO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(TREMONTI)

E CON IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(LUNARDI)

Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, recante disposizioni urgenti concernenti i settori dell'agricoltura e della pesca

Presentato il 28 gennaio 2004

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il decreto-legge in esame, recante disposizioni urgenti concernenti i settori dell'agricoltura e della pesca e le relative amministrazioni, contiene norme che erano già state esaminate a livello governativo nel corso del dibattito sulla legge finanziaria 2004 e per le quali era già stata riconosciuta la necessità dell'intervento legislativo.

Le norme proposte hanno requisiti di necessità e urgenza in quanto:

l'articolo 1 interviene su adempimenti dichiarativi particolarmente onerosi

che i datori di lavoro agricoli devono effettuare già a partire dall'anno 2004 e che, qualora non modificati, determinerebbero un notevole contenzioso in ordine al richiamo ai « valori medi d'impiego di manodopera » previsto dall'articolo 44, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

l'articolo 2 disciplina la semplificazione della fase di cessazione del contenzioso con lo Stato in materia di quote

latte, al fine di far accedere le imprese agricole alla rateizzazione delle multe dovute ai sensi del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, nonché la restituzione in tempi rapidi dei prelievi versati in eccesso allo Stato dagli allevatori;

l'articolo 3 disciplina per il 2004 misure in materia di misure di accompagnamento sociale nel settore della pesca, connesse all'attuazione del fermo biologico della pesca, che possono essere attivate già nei primi mesi dell'anno 2004. Le misure risultano finanziate anche per gli anni 2005 e 2006 in quanto gli imprenditori ittici devono conoscere ora le prospettive di sostegno al fermo pesca per decidere di aderire da subito alle misure in questione;

l'articolo 4 reca norme in favore delle imprese agricole che hanno fornito prodotti agricoli alle imprese ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347. Le misure sono necessarie ed urgenti in quanto consentono la prosecuzione dell'attività economica alle imprese agricole già interessate alla procedura in questione.

Nel dettaglio, il decreto-legge introduce le seguenti misure.

L'articolo 1 disciplina le modalità di comunicazione, da parte dei datori di lavoro agricoli, all'INPS dell'impiego presunto di manodopera nel corso dell'anno, che l'articolo 44, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, aveva normato con richiamo alla legge 12 marzo 1968, n. 334.

Lo scopo della norma del decreto-legge n. 269 del 2003 era quello di consentire all'INPS di operare controlli in via preventiva all'atto dell'insorgere dei rapporti di lavoro in agricoltura, con finalità anti-elusive.

Il richiamo ai valori medi d'impiego di manodopera si intende riferito all'articolo 9-*quinquies*, comma 15, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, che prevede appunto che « Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su conforme parere della commissione centrale per la riscossione unificata dei contributi in agricoltura, previa proposta delle commissioni provinciali della manodopera agricola, formulata tenuto conto delle caratteristiche fisiche del territorio, dei modi correnti di coltivazione dei terreni e di allevamento e governo del bestiame, nonché delle consuetudini locali, determina per ciascuna provincia, con proprio decreto, i valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame ».

Indubbiamente l'articolo 44, comma 7, del decreto-legge n. 269 del 2003 costituisce un notevole aggravio burocratico per i datori di lavoro, chiamati a indicare in via presuntiva gli stessi dati che già ora potrebbero essere richiesti dalla denuncia aziendale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375. Inoltre i valori medi di impiego di manodopera di cui al citato decreto-legge n. 510 del 1996, sono ritenuti dal mondo agricolo non sufficientemente aggiornati e realistici, quindi forieri di contenziosi con l'INPS.

La formulazione che si propone consente comunque all'INPS di espletare in via preventiva le verifiche del caso, consentendo, inoltre, all'INPS stesso di giungere al disconoscimento delle prestazioni erogate ai fini della tutela previdenziale in caso di impossibilità che la prestazione di lavoro sia stata effettuata.

La norma proposta, che si rende urgente al fine di poter operare per le dichiarazioni di manodopera che dovranno essere effettuate già nel corso del 2004, non reca oneri al bilancio dello Stato, consentendo le stesse possibilità di accertamento della precedente.

L'articolo 2 detta disposizioni urgenti per una più efficace e rapida applicazione delle norme in materia di regime delle quote latte, di cui al decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119.

Al comma 1 si consente all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) di restituire ai produttori le somme ad essi dovute a seguito degli accertamenti regionali in attuazione dell'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118. A seguito dell'emanazione dell'articolo 7-ter, comma 8, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, l'Agenzia era autorizzata al rimborso delle somme relative al solo periodo 1995/1996, previa richiesta degli interessati. Orbene, nel corso delle successive campagne lattiere, a seguito del riesame amministrativo operato dalle regioni e dalle province autonome delle istanze presentate dai produttori, si è riscontrata una nuova rideeterminazione individuale della compensazione lattiera, che in alcuni casi ha previsto l'azzeramento o la riduzione del prelievo imputato e versato a suo tempo dal produttore. Le somme oggetto di restituzione permangono anche a seguito degli eventuali conguagli effettuati sulle successive campagne lattiere. Si fa presente che la ritardata restituzione determina il calcolo di interessi a favore dei produttori, che stanno già decorrendo, al tasso dell'EUROBOR maggiorato dell'1 per cento. Le somme da rimborsare ammontano a circa 4,5 milioni di euro più gli interessi maturati, per un totale di 6 milioni di euro.

Al comma 2 viene indicata la copertura finanziaria dell'onere derivante dall'attuazione del comma 1.

Al comma 3 viene sostituito il comma 36 dell'articolo 10 del citato decreto-legge n. 49 del 2003, al fine di snellire quanto più possibile gli adempimenti a carico dei produttori che aderiscono al versamento rateale del prelievo supplementare dovuto per i periodi dal 1995/1996 al 2001/2002, prevedendo, nell'istanza di presentazione alla regione o alla provincia autonoma, la dichiarazione espressa di accettazione delle imputazioni di prelievo complessivamente dovuto.

Tale dichiarazione consentirà di snellire le procedure amministrative regionali di verifica e controllo delle dichiarazioni.

Nel contempo con la citata dichiarazione si prevede di dare valenza alla rinuncia di tutti i contenziosi in essere, ovvero agli atti di giudizio proposti al riguardo, consentendo, da una parte, uno snellimento delle procedure di verifica regionali del contenzioso, prendendo a riferimento i dati dichiarativi relativi al numero di ruolo e all'organo adito, e, dall'altra, di evitare le lungaggini burocratiche relative alla individuale presentazione di rinuncia per ogni singolo ricorso presso gli organi giudicanti aditi.

Resta inteso che ogni dichiarazione mendace circa i dati richiesti comporterà l'automatica esclusione dai benefici della rateizzazione, con la contestuale attivazione delle procedure amministrative regionali di recupero delle somme dovute.

Il comma 36-bis è il naturale completamento del comma 36, in quanto, al fine di dare definitiva conclusione alla vicenda dei ricorsi per quote latte, si prevede l'estinzione d'ufficio dei ricorsi pendenti alla data del 1° gennaio 2004 innanzi agli organi giurisdizionali amministrativi ovvero ordinari, aventi ad oggetto le somme dovute e non versate a titolo di prelievo supplementare per i periodi dal 1995/1996 al 2001/2002. Tale previsione consentirà una pronta e totale definizione di tutto l'enorme contenzioso in essere instaurato nel tempo dai produttori, avverso le determinazioni dell'amministrazione centrale, nonché delle regioni e delle province autonome.

L'estinzione d'ufficio e la contestuale compensazione delle spese tra le parti avrà valenza solo a seguito dell'accoglimento dell'istanza di rateizzazione del produttore a cura della regione o della provincia autonoma competente.

Le medesime amministrazioni regionali o delle province autonome avranno l'incombenza di comunicare al competente organo giurisdizionale l'accoglimento dell'istanza di rateizzazione.

Tali definizioni consentiranno di provvedere in tempi molto ristretti alla totale definizione di tutte le cause pendenti.

All'articolo 3 vengono dettate norme in materia di misure di accompagnamento sociale nel settore della pesca, connesse all'attuazione del fermo biologico della pesca, che possono essere attivate già nei primi mesi dell'anno 2004.

Per l'anno 2004 l'importo destinato a tali misure di accompagnamento sociale viene aumentato di 5 milioni di euro, con oneri a carico dello stanziamento recato a valere sull'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 267 (piano pesca).

Al comma 2, la misura di accompagnamento sociale viene confermata anche per il 2005 e per il 2006, con un importo, sempre a carico degli stanziamenti della legge n. 267 del 1991, di 9 milioni di euro annui, al fine di dare certezza agli imprenditori che aderiscono già nel 2004 e consentire loro già da quest'anno di operare le scelte imprenditoriali connesse con la nuova realtà del settore.

Al comma 3 viene prevista la partecipazione del Ministero delle politiche agricole e forestali alle spese per l'anno 2004 per i sistemi di localizzazione e controllo satellitare delle navi da pesca nazionali, al fine di aumentare la sicurezza in mare.

Il relativo onere per il 2004, di 1,5 milioni di euro, è posto a carico dello stanziamento recato a valere sull'articolo 1, comma 1, della legge n. 267 del 1991 (piano pesca).

All'articolo 4 vengono previste misure di credito agrario in favore degli imprenditori agricoli che abbiano conferito prodotti agricoli alle imprese sottoposte alla procedura di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347.

Con il citato decreto-legge n. 347 del 2003 sono state dettate disposizioni per la gestione delle situazioni di crisi di grandi imprese in stato di insolvenza che intendono avvalersi della procedura di ristrutturazione economica e finanziaria, di cui all'articolo 27, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270,

purché abbiano, congiuntamente, i seguenti requisiti:

a) lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiori a mille da almeno un anno;

b) debiti, inclusi quelli derivanti da garanzie rilasciate, per un ammontare complessivo non inferiore a un miliardo di euro.

L'articolo 4 mira a ripristinare una situazione finanziaria compatibile alla continuazione dell'attività economica anche per gli imprenditori agricoli che hanno prevalentemente conferito la materia prima alle grandi imprese in crisi e che, proprio a causa della situazione di insolvenza, non vengono pagati per molti mesi.

La norma prevede, in primo luogo, che agli imprenditori agricoli, i quali nei sei mesi antecedenti all'ammissione all'amministrazione straordinaria prevista dall'articolo 2 del citato decreto-legge n. 347 del 2003, abbiano conferito la materia prima alle imprese ammesse alla predetta amministrazione straordinaria, possono essere concessi finanziamenti di credito agrario per il reintegro del capitale circolante, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

I predetti finanziamenti, di durata massima quinquennale, sono garantiti dai crediti vantati dai produttori nei confronti delle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 347 del 2003 e godono della garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 45 del citato testo unico, nei limiti dell'85 per cento del loro importo.

Il comma 3 prevede che ai medesimi imprenditori agricoli si possa applicare il rinvio, fino a dodici mesi, della riscossione dei contributi previdenziali, già previsto dall'articolo 4, comma 20, della legge finanziaria 2004 (legge 24 dicembre 2003, n. 350) per le imprese agricole colpite da eventi eccezionali.

L'articolo 5 prevede che alle imprese di autotrasporto che vantino crediti nei confronti delle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, nei sei mesi precedenti all'ammissione alla predetta amministrazione straordinaria, possono essere concessi finanziamenti per il reintegro del capitale circolante. I finanziamenti, di durata massima di sessanta mesi, sono concessi e garantiti nei limiti dei crediti vantati dalle imprese di autotrasporto nei confronti delle imprese ammesse alla procedura di cui al comma 1 e godono della garanzia sussidiaria del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nei limiti dell'85 per cento del loro importo.

Il comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione modifica l'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 maggio

2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, in materia di sicurezza personale e di scorte, prevedendo che il Corpo forestale dello Stato possa effettuare il servizio di scorta, limitatamente al Ministro delle politiche agricole e forestali e ai Sottosegretari di Stato.

In particolare si evidenzia che attualmente il Corpo forestale dello Stato svolge il servizio di protezione individuale delle predette Autorità oltre ai servizi fissi di vigilanza armata presso obiettivi sensibili.

La disposizione in rassegna non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato, trattandosi del riconoscimento di un servizio già svolto di fatto; al contrario, consente di evitare la duplicazione dei servizi alla persona del Ministro delle politiche agricole e forestali, attualmente svolta sia dal Ministero dell'interno che dal Corpo forestale dello Stato.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni).

L'articolo 1 disciplina le modalità di comunicazione da parte dei datori di lavoro agricoli all'INPS dell'impiego presunto di manodopera nel corso dell'anno, che l'articolo 44, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, aveva disciplinato con richiamo alla legge 12 marzo 1968, n. 334.

Lo scopo della norma del decreto-legge n. 269 del 2003 era quello di consentire all'INPS di operare controlli in via preventiva all'atto dell'insorgere dei rapporti di lavoro in agricoltura, con finalità anti-elusive. Tuttavia la procedura prevista all'articolo 44, comma 7, del decreto-legge n. 269 del 2003 costituisce un notevole aggravio burocratico per i datori di lavoro, chiamati a indicare in via presuntiva gli stessi dati che già ora potrebbero essere richiesti dalla denuncia aziendale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375. La formulazione che si propone consente lo stesso all'INPS di espletare in via preventiva le verifiche del caso, consentendo, inoltre, all'INPS stesso di giungere al disconoscimento delle prestazioni erogate ai fini della tutela previdenziale, in caso di impossibilità che la prestazione di lavoro sia stata effettuata.

La norma proposta, pertanto, non reca oneri al bilancio dello Stato, consentendo le stesse possibilità di accertamento della precedente norma.

L'articolo 2 detta disposizioni urgenti per una più efficace e rapida applicazione delle norme in materia di regime delle quote latte, di cui al decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119.

Al comma 1, si consente all'AGEA di restituire ai produttori le somme ad essi dovute a seguito degli accertamenti regionali in attuazione dell'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118. A seguito dell'emanazione dell'articolo 7-ter, comma 8, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, l'Agenzia era autorizzata al rimborso delle somme relative al solo periodo 1995/1996, previa richiesta degli interessati. Orbene, nel corso delle successive campagne lattiere, a seguito del riesame amministrativo operato dalle regioni e dalle province autonome, delle istanze presentate dai produttori, si è riscontrata una nuova rideterminazione individuale della compensazione lattiera, che in alcuni casi ha previsto l'azzeramento o la riduzione del prelievo imputato e versato a suo tempo dal produttore. Le somme oggetto di restituzione permangono anche a seguito degli eventuali conguagli effettuati sulle successive campagne lattiere. Si fa presente che la ritardata restituzione determina il calcolo di interessi

a favore dei produttori, che stanno già decorrendo, al tasso dell'EUROBOR maggiorato dell'1 per cento. Le somme da rimborsare ammontano a circa 4,5 milioni di euro più gli interessi maturati, per un totale di 6 milioni di euro. La norma proposta consente quindi all'AGEA di pagare subito quanto dovuto con evidenti vantaggi per l'erario in termini di minori interessi da corrispondere ai produttori.

Il comma 2 indica la copertura finanziaria dell'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2004, che graverà sull'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come determinata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Il comma 3 non reca oneri a carico del bilancio dello Stato, trattandosi di una disposizione volta a semplificare gli adempimenti a carico dei produttori che aderiscono al versamento rateale del prelievo supplementare dovuto per i periodi dal 1995/1996 al 2001/2002.

All'articolo 3 vengono dettate norme in materia di misure di accompagnamento sociale nel settore della pesca, connesse all'attuazione del fermo biologico della pesca, che possono essere attivate già nei primi mesi dell'anno 2004. L'onere complessivo dell'articolo, pari a 6,5 milioni di euro per il 2004, e 9 milioni di euro annui per gli anni 2005 e 2006, è posto a carico dello stanziamento recato a valere sull'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 267 (piano pesca), così come determinato dalla tabella C della legge finanziaria 2004 (legge 24 dicembre 2003, n. 350) che reca al riguardo uno stanziamento annuo per il triennio 2004-2006 di 30,358 milioni di euro.

All'articolo 4 vengono previste misure di credito agrario in favore degli imprenditori agricoli che abbiano conferito prodotti agricoli alle imprese sottoposte alla procedura di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347. Il comma 1 prevede che agli imprenditori agricoli i quali, nei sei mesi antecedenti all'ammissione all'amministrazione straordinaria, prevista dall'articolo 2 del citato decreto-legge n. 347 del 2003, abbiano conferito prodotti agricoli alle imprese ammesse alla predetta amministrazione straordinaria, possono essere concessi finanziamenti di credito agrario per il reintegro del capitale circolante, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Il comma 2 prevede che i predetti finanziamenti, di durata massima quinquennale, sono garantiti dai crediti vantati dai produttori nei confronti delle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui al citato articolo 2 del decreto-legge n. 347 del 2003 e godono della garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 45 del citato testo unico, nei limiti dell'85 per cento del loro importo.

Sia per il comma 1, che per il comma 2, dell'articolo 4, non vi sono oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, trattandosi di disposizioni relative alla prestazione di garanzie fornite nell'ambito della dotazione del Fondo interbancario di garanzia.

Il comma 3 prevede che ai medesimi imprenditori agricoli si possa applicare il rinvio, fino a dodici mesi, della riscossione dei contributi previdenziali, già previsto dall'articolo 4, comma 20, della legge

finanziaria 2004 (legge n. 350 del 2003) per le imprese agricole colpite da eventi eccezionali.

Per quanto riguarda gli oneri finanziari relativi al rinvio annuale dei contributi previdenziali, si fa presente che all'unica impresa sinora ammessa alla procedura di cui al decreto-legge n. 347 del 2003, hanno fornito materia prima nei sei mesi precedenti all'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 347 del 2003, circa 4.000 imprese agricole.

L'onere annuale derivante dalla predetta proroga in termini di interessi passivi, è calcolato in 1.036.379 euro annui, arrotondato a 1,05 milioni di euro annui sulla base dei seguenti parametri ed ipotesi:

numero aziende: 4.000;

lavoratori coinvolti: 12.000 dei quali: imprenditori agricoli, (coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, calcolati in numero di due per 3.500 imprese dirette coltivatrici): 7.000;

lavoratori dipendenti: 5.000;

giornate lavorative medie annue individuali per gli imprenditori agricoli: 234;

giornate lavorative medie annue individuali per i lavoratori dipendenti: 312;

reddito medio convenzionale giornaliero per gli imprenditori agricoli: 43 euro;

retribuzione giornaliera media per i lavoratori dipendenti: 45 euro;

premio INAIL individuale annuo medio per i coltivatori diretti: 600 euro;

aliquota contributiva media imprenditori agricoli (coltivatori diretti e IATP): 21 per cento;

aliquota contributiva media lavoratori dipendenti: 32 per cento;

tasso di interesse di provvista: 2,5 per cento.

Calcoli:

onere imprenditori agricoli:

43 euro x 234 giornate annue x 7.000 x 21 per cento x 2,5 per cento: 369.779;

premio individuale INAIL per i coltivatori diretti 600 x 7.000 x 2,5 per cento: 105.000;

oneri lavoratori dipendenti:

45 euro x 312 giornate annue x 5.000 x 32 per cento x 2,5 per cento: 561.600;

totale oneri 1.036.379 euro alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento in tabella A della legge finanziaria 2004 (legge n. 350 del 2003) relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali — finalizzazione relativa alle « nuove disposizioni sulla montagna ».

L'articolo 5 prevede che alle imprese di autotrasporto che vantino crediti nei confronti delle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, nei sei mesi precedenti all'ammissione alla predetta amministrazione straordinaria, possono essere concessi finanziamenti per il reintegro del capitale circolante. I finanziamenti, di durata massima di sessanta mesi, sono concessi e garantiti nei limiti dei crediti vantati dalle imprese di autotrasporto nei confronti delle imprese ammesse alla procedura di cui al comma 1 e godono della garanzia sussidiaria del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nei limiti dell'85 per cento del loro importo. La norma non reca oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, trattandosi di disposizioni relative alla prestazione di garanzie fornite nell'ambito della dotazione del fondo di cui alla legge n. 662 del 1996.

ALLEGATO

(Previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE MODIFICATE
O ABROGATE DAL DISEGNO DI LEGGE E DAL DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 luglio 2002, n. 133

ART. 2. (*Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale*)
(omissis).

6. I servizi di protezione e di vigilanza sono eseguiti dagli uffici, reparti ed unità specializzate della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri e, qualora necessario, del Corpo della guardia di finanza e, limitatamente alle persone appartenenti all'Amministrazione centrale della giustizia, del Corpo di polizia penitenziaria

(omissis).

Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326

ART. 44. (*Disposizioni varie in materia previdenziale*)
(omissis).

7. È fatto obbligo ai datori di lavoro che assumono operai agricoli a tempo determinato di integrare i dati forniti all'atto dell'avviamento al lavoro con l'indicazione del tipo di coltura praticata o allevamento condotto, nonché il fabbisogno di manodopera occorrente nell'anno, calcolata sulla base dei valori medi d'impiego di manodopera, conformemente a quanto previsto dall'articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334

(omissis).

Decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 maggio 2003, n. 119

ART. 10. (*Adempimenti dei trasportatori. Vendite dirette. Vendite e affitti di quota. Mutamenti nella conduzione delle aziende. Misure per la ristrutturazione della produzione lattiera. Altre disposizioni per i primi due periodi di applicazione. Periodi pregressi. Responsabilità finanziaria delle regioni e delle province autonome. Vigilanza e potere sostitutivo. Disposizioni attuative e abrogazioni*)

(omissis).

36. I produttori interessati aderiscono al versamento rateale di cui al comma 34 presentando istanza alla regione o provincia autonoma di appartenenza, con la quale esprimono altresì l'accettazione espressa delle imputazioni di prelievo e la rinuncia espressa ad ogni azione giudiziaria eventualmente proposta a tale riguardo, pendente innanzi agli organi giurisdizionali amministrativi ovvero ordinari

(omissis).

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, recante disposizioni urgenti concernenti i settori dell'agricoltura e della pesca.

2. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, dopo le parole: « del Corpo di polizia penitenziaria » sono aggiunte le seguenti: « , nonché del Corpo forestale dello Stato, con esclusivo riferimento al Ministro ed ai Sottosegretari di Stato ».

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 27 gennaio 2004 n. 16, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2004

Disposizioni urgenti concernenti i settori dell'agricoltura e della pesca

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare particolari misure a favore del comparto agricolo e della pesca;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 2004;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

(Disposizioni previdenziali in agricoltura).

1. Il comma 7 dell'articolo 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è sostituito dal seguente:

« 7. A decorrere dal 30 aprile 2004, la denuncia aziendale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, e successive modificazioni, deve essere presentata su apposito modello predisposto dall'INPS. Nel caso in cui a seguito della stima tecnica di cui all'articolo 8, comma 2, del citato decreto legislativo n. 375 del 1993, sia ravvisata l'impossibilità che la prestazione di lavoro è stata effettuata in tutto o in parte, l'INPS emette pronuncia di disconoscimento di detta prestazione ai fini della tutela previdenziale ».

ARTICOLO 2.

(Disposizioni in materia di quote latte).

1. A favore dei singoli produttori, ai quali deve essere restituito, in applicazione dell'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, il prelievo supplementare versato per i periodi dal 1995-1996 al 2002-2003 e successivamente riconosciuto come non dovuto, l'AGEA è autorizzata a procedere alla restituzione dei relativi importi, salvo che gli stessi siano stati recuperati dai produttori in sede di eventuali conguagli. All'uopo è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2004.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come determinata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

3. Il comma 36 dell'articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, è sostituito dai seguenti:

« 36. I produttori interessati aderiscono al versamento rateale di cui al comma 34 presentando istanza alla regione o alla provincia autonoma di appartenenza, nella quale dichiarano di accettare espressamente le imputazioni del prelievo supplementare complessivamente dovuto. L'istanza vale come rinuncia ai ricorsi ovvero agli atti del giudizio eventualmente proposti a tale riguardo, previa indicazione del numero del ruolo e dell'organo giurisdizionale adito.

36-bis. I giudizi pendenti alla data del 1° gennaio 2004 innanzi agli organi giurisdizionali amministrativi ovvero ordinari, aventi ad oggetto gli importi imputati e non pagati a titolo di prelievo supplementare per i periodi di commercializzazione compresi tra gli anni 1995-1996 e 2001-2002, sono estinti d'ufficio, con compensazione delle spese tra le parti a seguito dell'accoglimento dell'istanza di rateizzazione da parte della regione o provincia autonoma di appartenenza, da comunicare a cura delle medesime al competente organo giurisdizionale ».

ARTICOLO 3.

(Misura di accompagnamento sociale nel settore della pesca).

1. L'importo di cui all'articolo 52, comma 81, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, da destinare ad una misura di accompagnamento sociale in collegamento con le misure di conservazione delle risorse ittiche, è aumentato, per l'anno 2004, di 5 milioni di euro.

2. È istituita, per gli anni 2005 e 2006, una misura di accompagnamento sociale in collegamento con le misure di conservazione delle risorse ittiche, disposta dal Ministro delle politiche agricole e

forestali, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41; a tale scopo, è stanziato l'importo di 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sono definite le modalità di partecipazione del Ministero delle politiche agricole e forestali agli oneri di funzionamento relativi ai sistemi di localizzazione e controllo satellitare delle navi da pesca nazionali, in applicazione del regolamento (CE) n. 2371/02, per l'anno 2004, per un importo di 1,5 milioni di euro.

4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 6,5 milioni di euro per l'anno 2004 e 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1. comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 267.

ARTICOLO 4.

(Credito agrario e contributi previdenziali).

1. Agli imprenditori agricoli che abbiano conferito prodotti agricoli alle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, nei sei mesi precedenti all'ammissione alla predetta amministrazione straordinaria, possono essere concessi finanziamenti di credito agrario, ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per il reintegro del capitale circolante.

2. I finanziamenti di cui al comma 1 hanno durata massima di 60 mesi, sono garantiti dai crediti vantati dai produttori nei confronti delle imprese ammesse alla procedura di cui al comma 1 e godono della garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nei limiti dell'85 per cento del loro importo.

3. Alla riscossione dei contributi previdenziali dovuti dagli imprenditori agricoli di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. A tale fine è autorizzata, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, la spesa di 1,05 milioni di euro annui. All'onere derivante dal presente comma, pari a 1,05 milioni di euro per gli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 5.

(Misure creditizie per le imprese di autotrasporto).

1. Alle imprese di autotrasporto che vantino crediti nei confronti delle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, nei sei mesi precedenti all'ammissione alla predetta amministrazione straordinaria, possono essere concessi finanziamenti per il reintegro del capitale circolante.

2. I finanziamenti di cui al comma 1 hanno durata massima di sessanta mesi, sono concessi e garantiti nei limiti dei crediti vantati dalle imprese di autotrasporto nei confronti delle imprese ammesse alla procedura di cui al comma 1 e godono della garanzia sussidiaria del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nei limiti dell'85 per cento del loro importo.

ARTICOLO 6.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 2004.

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*

ALEMANNI, *Ministro delle politiche agricole e forestali.*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze.*

LUNARDI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI.

€ 0,30

Stampato su carta riciclata ecologica



14PDL0054790